Provincie ex-Pontificie- possesso di fatto- non estinzione dell'uso civico per desuetudine

Se, con sentenza passata in giudicato, sia stato riconosciuto risultare dai documenti un vero e proprio *ius colendi* a favore della intera popolazione e l'effettivo esercizio di questo diritto sino ad una data epoca e sia stata ammessa prova testimoniale agli effetti della eccezione di estinzione dell'uso civico per successivo per successivo continuato abbandono e desuetudine, il giudizio, in seguito alla istruttoria così disposta, rimane ora limitato e circoscritto alla indagine relativa alla sola desuetudine, secondo i criteri già stabiliti, poiché la cosa giudicata risulta anche dai motivi quando questi costituiscano la premessa logica e necessaria della pronunzia contenuta nel dispositivo.

Si devono considerare estinti gli usi civici se, al momento della pubblicazione della legge 24 giugno 1888 per le Provincie ex pontificie, mancasse un possesso di fatto ultimo cioè abbastanza recente e non così remoto da far ritenere l'abbandono del relativo diritto per desuetudine.

Non costituiscono elementi atti a far ritenere estinto l'uso civico di semina per desuetudine : a) la coltivazione a vigna, da venti o trenta anni di parte del tenimento non atta alla semina: b) la scomparsa del ceto dei boattieri; c) la esistenza di contratti di affitto e il silenzio di essi circa il diritto di semina o magari qualche pattuizione intesa a contrastarlo; d) la omessa annotazione nel catasto gregoriano del 1835.

Essendo provato che l'uso civico tu esercitato sino alla metà almeno del secolo XIX e che la formazione di diversi rapporti giuridici, in contrasto con quel diritto, non fu l'effetto della libera volontà della popolazione, deve riconoscersi quel possesso di fatto che fu richiesto dalla legge del 1889.

La distribuzione del fondo in quote eseguita dall'Opera nazionale per i combattenti, in seguito alla espropriazione del fondo a favore di essa disposta, non può costituire estinzione dell'uso civico gravante sul fondo stesso. A. Roma, 19 maggio 1925, Boncompagni c. Com. Zagarolo, in Rep. fo. it., 1925 n. 23-27 e pubbl.. In Riv. demani, ecc., 1925, 183.